



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 06 del 25 marzo 2024



Capo I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA	- 4 -
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	- 4 -
Art. 2 - Programmazione	- 4 -
Art. 3 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	- 5 -
Art. 4 - Divieto di frazionamento	- 5 -
Art. 5 - Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	- 5 -
Art. 6 - Principio di rotazione	- 5 -
Art. 7 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	- 6 -
Beni e Servizi	- 6 -
Art. 8 - Deroga all'applicazione del principio di rotazione	- 6 -
Art. 9 - Affidamento dell'appalto.....	- 7 -
Art. 10 - Stipula contratto.....	- 7 -
Art. 11 - Termine dilatorio	- 7 -
Art. - 12 Esecuzione anticipata.....	- 7 -
Art. 13 - Garanzie	- 7 -
Capo II - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, RESPONSABILE DI FASE, ED AUSILIARI	- 8 -
Art. 14 - Nomina del RUP, dei responsabili di fase e degli ausiliari.....	- 8 -
CAPO III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	- 9 -
Art. 15 - Affidamenti diretti	- 9 -
Art. 16 - Consultazione elenchi di operatori economici e Indagini di mercato.....	- 10 -
Art. 17 - Requisiti da richiedere all'operatore economico	- 11 -
Art. 18 Modalità procedurali e determinazione di affidamento diretto	- 11 -



Art. 19 - Controllo dei requisiti	- 12 -
Capo IV - PROCEDIMENTO PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA....	- 13 -
Art. 20 - Procedure negoziate	- 13 -
Art. 21 - Procedimento	- 13 -
Art. 22 - Le fasi della procedura	- 14 -
Art. 23 - Determina a contrarre	- 14 -
Art. 24 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare ed indagine di mercato	- 15 -
Art. 25 - Anomalia dell'offerta	- 16 -
Art. 26 - Invito alla procedura	- 16 -
Art. 27 - Il contenuto della lettera d'invito	- 16 -
Art. 28 - Criteri di aggiudicazione	- 17 -
Art. 29 - Commissione giudicatrice	- 17 -
Art. 30 - Verifica dei requisiti	- 17 -
Art. 31 - Termine di conclusione della procedura negoziata	- 18 -
Capo V- ENTRATA IN VIGORE.....	- 18 -
Art. 32 - Entrata in vigore e validità	- 18 -



Capo I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione e la gestione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice).
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice, l'Ente Idrico Campano (di seguito Ente) procede all'affidamento di servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023 secondo le seguenti modalità:
 - a. Affidamento diretto per le procedure di importo inferiore a 140.000,00 euro;
 - b. Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, per affidamenti di importo superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023.
3. L'Ente si riserva, qualora ricorrano motivi di opportunità, di effettuare procedure negoziate, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, anche per importi inferiori a 140.000,00 dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre.

Art. 2 - Programmazione

1. L'Ente approva, ai sensi dell'art. 37 del Codice, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Il programma individua, inoltre, la procedura di affidamento delle forniture di beni o servizi, il Responsabile Unico di Progetto (RUP).
2. Il Programma Triennale è predisposto ai sensi dell'art. 37, commi 6 e 7, del Codice.
3. Resta salva la possibilità di avviare, previa adeguata motivazione esplicitata nella determina a contrarre o atto equivalente, i procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti dal programma di cui al comma 1, in caso di urgenza e per necessità impreviste e/o imprevedibili in sede di programmazione. La determina a contrarre individua inoltre la procedura di affidamento della fornitura di beni o servizi, il RUP, i suoi collaboratori, il cronoprogramma, il direttore dell'esecuzione ed il personale coinvolto.



Art. 3 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice e, in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi di cui al Titolo 1 del Codice.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e del Codice di Comportamento, approvati dall'Ente in osservanza della legge n. 190/2012, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
3. Si applicano agli affidamenti sotto soglia le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 4 - Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, il RUP dovrà procedere alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto ed alla ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 5 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6 - Principio di rotazione

1. L'Ente rispetta il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni in favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.



4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. In ogni caso, la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati, e nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo:

Beni e Servizi

Fascia	Importo
A	Fino a euro 20.000;
B	pari a euro 20.001 e sino a euro 40.000
C	pari a euro 40.001 e sino a 140.000,00
D	pari a euro 140.001 e sino alla soglia di rilevanza comunitaria

Art. 8 - Deroga all'applicazione del principio di rotazione

1. È possibile derogare al principio di rotazione previa adeguata e specifica motivazione nella determina di affidamento/aggiudicazione.
2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - a. particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b. effettiva assenza di alternative;
 - c. accurata esecuzione del precedente appalto.
3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.



Art. 9 - Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 come previste dall'art. 19, co. 1, lett. b) del presente regolamento.

Art. 10 - Stipula contratto

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro avviene mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 11 - Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*) relativo alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice.

Art. 12 - Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario o dell'affidatario, L'Ente può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice; nel caso di mancata stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per



cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. In casi debitamente motivati, è facoltà dell'Ente non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto all'art. 117 del Codice.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 e, infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Capo II - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, RESPONSABILE DI FASE, ED AUSILIARI

Art. 14 - Nomina del RUP, dei responsabili di fase e degli ausiliari

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, il Direttore generale/il dirigente competente provvede a nominare il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice, scelto tra i dirigenti/dipendenti del Settore di competenza, sulla base degli strumenti di Programmazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Nel caso di procedure per le quali non sia stato individuato il RUP, è considerato responsabile unico di progetto il dirigente di Settore, fino alla nomina del dipendente individuato. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice.
2. Qualora la procedura lo richieda potranno essere nominati uno o più responsabili di fase, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e un responsabile per la fase di affidamento, nonché altri ausiliari del RUP; l'individuazione potrà essere effettuata in sede di programmazione o nell'atto di nomina del RUP.
3. In caso di nomina dei responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi, i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.
4. Tutti i soggetti individuati ai punti precedenti, che siano coinvolti in una qualsiasi fase delle procedure di cui al presente Regolamento, o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente, sono tenuti a presentare la dichiarazione di



assenza conflitto interessi. Il permanere della condizione di assenza di ogni conflitto di interessi deve coprire l'intera fase procedimentale.

CAPO III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nella quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere b), del Codice, e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. Gli affidamenti diretti sono effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Gli affidamenti diretti possono essere disposti per forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 con le modalità previste per le seguenti fasce di importi:
 - a) affidamenti di importo fino a 70.000,00 euro: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore da indicare nella determinazione di affidamento. L'affidamento diretto può essere esperito anche previo ricorso alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, ovvero altre modalità di verifica della congruità dell'offerta, salva la possibilità per il RUP di procedere alla consultazione di più operatori. Il RUP darà ragione del criterio utilizzato per l'individuazione dell'affidatario negli atti di propria competenza.
 - b) affidamenti di importo superiore a euro 70.000,00 e fino ad euro 140.000,00: affidamento diretto effettuato previa consultazione di almeno 3 operatori ove presenti nel mercato, individuati ai sensi dell'art. 16, con obbligo di motivazione della scelta operata.
4. La consultazione degli operatori economici, per gli affidamenti di cui alla lettera b) del precedente comma 3, salvo il caso di mera fornitura in cui le caratteristiche del bene sono definite dal mercato o dallo stesso Ente, è finalizzata ad individuare, mediante descrizione delle modalità di realizzazione del servizio da rendere e dei tempi di esecuzione, l'operatore economico che propone nel complesso il servizio o la fornitura maggiormente rispondente alle necessità dell'Ente.
5. In base alle disposizioni della legge n. 135/2012 (articolo 1, comma 7) per le tipologie di beni e servizi ivi contemplati, in particolare, energia elettrica, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, compresi i buoni pasto con riferimento al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/12/2015, è obbligatorio l'approvvigionamento



attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

6. Nel caso in cui, per le categorie merceologiche indicate al comma precedente, i beni e/o servizi offerti dalle Convenzioni Consip o dalla centrale di committenza di riferimento non siano rispondenti alle necessità dell'Ente, il RUP può procedere alla consultazione del mercato dandone adeguato conto nella propria relazione istruttoria e garantendo comunque il rispetto della normativa vigente in materia.
7. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) del comma 3, inerenti forniture e servizi per i quali l'Ente ha in essere contratti di manutenzione ed assistenza, il RUP può valutare di interpellare direttamente ed unicamente il fornitore che svolge il servizio di manutenzione ed assistenza, se ritiene di conseguire in tal modo economie sui costi e sui tempi di intervento e/o consegna.

Art. 16 - Consultazione elenchi di operatori economici e Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il RUP o il Responsabile di fase nominato possono consultare elenchi di operatori economici o esperire indagini di mercato preordinate ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, i potenziali concorrenti presenti sul mercato, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto ciò che possa ritenersi utile per stabilire i termini della procedura, le clausole contrattuali da utilizzare per il fine di una compiuta verifica della corrispondenza tra le soluzioni presenti e le reali esigenze della stazione appaltante.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, formalizzandone i risultati, ai fini dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Il RUP deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ed adottare le dinamiche in grado di proteggere tali dati.
3. Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 15, comma 3 lett. b, in caso di mancanza di operatori economici nel numero richiesto, si procede ad integrazione con le modalità individuate dal RUP.
4. Il RUP, qualora lo ritenga opportuno per la natura del servizio o della fornitura da acquisire, può procedere mediante avviso pubblico con richiesta di proposta tecnico – economica da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente o su altra piattaforma di committenza di riferimento, a prescindere dalla fascia d'importo.



Art. 17 - Requisiti da richiedere all'operatore economico

1. L'Ente può richiedere all'operatore economico, oltre ai requisiti di carattere generale, anche il possesso seguenti requisiti di carattere speciale per la partecipazione alla procedura:
 - a. idoneità professionale;
 - b. capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18 Modalità procedurali e determinazione di affidamento diretto

1. L'Ente invita l'operatore economico individuato a presentare la proposta economica o tecnico-economica con le seguenti modalità alternative:
 - a) gli strumenti del Mercato elettronico o di altra piattaforma di committenza di riferimento;
 - b) richiesta mediante PEC per importi fino a euro 5.000,00.
2. Per gli acquisti aventi ad oggetto beni e servizi informatici, a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della legge n. 208/2015, la richiesta di presentazione della proposta economica o tecnico economica avviene sempre mediante gli strumenti del Mercato elettronico o di altra piattaforma di committenza di riferimento, a prescindere dall'importo.
3. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, l'Ente adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, salvo quanto disposto al successivo comma 4.
4. Nel caso in cui si proceda all'affidamento con l'adozione di un unico provvedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, lo stesso provvedimento dà conto delle attività svolte per l'individuazione del soggetto affidatario e la specifica motivazione.
5. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
6. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - le ragioni della scelta del fornitore;



- il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - il possesso dei requisiti di carattere speciale, se richiesti.
 - la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - il rispetto del principio di rotazione o della ragione della deroga;
 - il nominativo del RUP;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - la copertura finanziaria.
7. In seguito all'esecutività del provvedimento di affidamento, il RUP o il Responsabile del Servizio/Ufficio competente, comunica all'operatore economico individuato:
- a. L'affidamento della fornitura/servizio ed i riferimenti del provvedimento di affidamento;
 - b. I dati per l'emissione della fattura elettronica, tra cui i riferimenti dell'Ente, l'indicazione del CIG, il CUP (ove presente), il Codice univoco di fatturazione e l'impegno di spesa assunto.

Art. 19 - Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
- a. agli operatori economici è richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b. l'Ente procede alla verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori a campione ponendo a controllo il 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli operatori economici con le seguenti modalità:
 - il controllo delle dichiarazioni viene effettuato ogni dieci affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, disposti con provvedimenti dei Dirigenti di Settore o del Direttore Generale;
 - il controllo della prima dichiarazione viene effettuato al raggiungimento del decimo affidamento diretto, disposto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000,00;
 - il conteggio per l'individuazione della successiva dichiarazione da sottoporre a verifica



avviene ripartendo dall'affidamento diretto successivo a quello per il quale è stata effettuata la precedente verifica e con la stessa modalità per i controlli successivi.

2. Quando in conseguenza della verifica di cui al comma 1, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Per gli affidamenti di valore pari ad € 40.000,00 sino a € 140.000,00 l'operatore economico affidatario, unitamente al DGUE, dovrà a presentare la dichiarazione sostitutiva semplificata e dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Per le procedure di cui al precedente comma 3, l'Ente procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. 36/2023. Se in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Capo IV - PROCEDIMENTO PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 20 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento, di importo compreso tra 140.001 e la soglia europea, in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia con essi le condizioni del contratto.
2. Nel caso di procedure negoziate in cui l'Ente, al momento di avvio della relativa procedura, non risulti stazione appaltante qualificata, lo stesso è tenuto ad avvalersi di centrali di committenza e/o stazioni appaltanti qualificate, fatta salva l'applicazione dell'art. 62 comma 6 lettera c) del Codice.
3. L'operatore economico aggiudicatario, unitamente al DGUE, dovrà a presentare la dichiarazione sostitutiva semplificata per il possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 - Procedimento

1. La determinazione a contrarre costituisce il primo atto della procedura.
2. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, utilizzando il mercato elettronico o centrale di committenza di



riferimento, o tramite consultazione dell'Albo fornitori se presenti in numero adeguato, oppure individuati tramite avviso pubblico, o dal RUP tra quelli idonei e ritenuti qualificati.

3. Il RUP, nell'esercizio della propria discrezionalità, può sempre ricorrere alle procedure ordinarie, qualora esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale o comunque la procedura di tipo aperto possa ritenersi più idonea a soddisfare il fabbisogno dell'Ente.
4. La scelta del contraente, nelle procedure negoziate, può essere effettuata con l'applicazione del criterio:
 - a. minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'articolo 50 del Codice; in ogni caso, l'utilizzo del criterio del minor prezzo deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare;
 - b. offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito/capitolato.

Art. 22 - Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a. individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo, con le modalità di cui all'art. 21;
 - b. confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c. stipula del contratto.
2. Le indagini di mercato di cui al comma 1 sono gestite con le modalità previste nell'allegato II.1 del Codice; per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non si potrà procedere mediante sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. L'Ente procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo.

Art. 23 - Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - l'interesse che si intendono soddisfare;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquisire;



- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni; la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 24 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare ed indagine di mercato

1. L'indagine di mercato e la consultazione dell'albo fornitori devono tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Qualora il RUP opti per la predisposizione di un Avviso pubblico, questo dovrà essere pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;



- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 26 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo art. 26 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 25 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Art. 26 - Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il RUP procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale START.
2. Nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento, tutti gli operatori economici sono invitati contemporaneamente.

Art. 27 - Il contenuto della lettera d'invito

1. La lettera di invito dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, e dovrà contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara, dichiarati nel DGUE;



- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP;
- j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 28 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

Art. 29 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara di regola è presieduta dal dirigente del Settore competente.
2. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
3. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata dal dirigente competente con riferimento alla singola procedura e in relazione alle attività dallo stesso svolte.
4. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 30 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, viene eseguita nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.



Art. 31 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro
 - a. 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b. 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Capo V- ENTRATA IN VIGORE

Art. 32 - Entrata in vigore e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio on line; contestualmente viene pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Ente.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice civile e le norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di servizi e somministrazioni o forniture.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongono con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.
4. Nei casi di cui al comma 3, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure o ai limiti di importo stabiliti dal Codice.